

Legge regionale 28 marzo 2000, n.44

Applicazione delle sanzioni amministrative per la la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

ARTICOLO 1

(Autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 2, 3 e 7 del D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205" per la violazione dell'art. 2 della L. 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" sono applicate dal Sindaco del Comune nel quale e' stata commessa la violazione.

Il Sindaco e' inoltre tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alle seguenti leggi:

- L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"
- LR 12 novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie";
- LR 10 aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 spettano al Comune.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della LR 27/97 restano comunque di competenza regionale le potesta' sanzionatorie relative alle infrazioni amministrative ascrivibili al Comune.

ARTICOLO 2

(Norma transitoria)

Il Sindaco del Comune territorialmente competente provvede, ai sensi dell'articolo 1, anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del DLgs 20 Dicembre 1999 n. 507 trasmesse dall'autorita' giudiziaria in forza dell'articolo 102 del decreto medesimo.